



**DISCIPLINARE DI GARA ACCORDO QUADRO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE A
CARATTERE D'URGENZA DELLE AREE STRADALI
COMUNALI 2021/2023**

CUP: G47H21057310004

CIG: 8999851FFA

Comune della Spezia - P.zza Europa 1 - 19124 La Spezia

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI	2
2.1 - CHIARIMENTI	3
2.2 COMUNICAZIONI	3
2.3 SOPRALLUOGO	3
ART. 3 - DURATA	3
ART. 4 – IMPORTO E CATEGORIA	3
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	4
ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	5
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	5
6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	5
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	6
ART. 7 – AVVALIMENTO	7
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	8
8.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	9
ART. 9 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	10
ART. 10 - CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA	17
ART. 11 - CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA	18
ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	19
12.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 10	22
ART. 13 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	22
13.1 PRIMA SEDUTA PUBBLICA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
13.2 APERTURA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	23
13.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	23
13.4 APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	24
ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO	25
ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO	25
ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA	27
ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO	28

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare di gara contiene i requisiti di partecipazione, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa offerta e per l'aggiudicazione nonché tutte le altre ulteriori informazioni per la stipula di un Accordo Quadro triennale (2021-2023) con un unico operatore economico che risulterà aggiudicatario ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione straordinaria anche a carattere di urgenza delle aree stradali comunali.

Le tipologie degli interventi e delle lavorazioni dei singoli contratti applicativi che saranno firmati a seguito della stipula dell'Accordo Quadro sono indicate nel capitolato speciale d'appalto e nella relazione tecnica (contratti applicativi "a chiamata" e contratti applicativi per interventi "programmati") ai quali nello specifico si rimanda.

Il progetto generale definitivo dell'accordo quadro è stato approvato con D.G.C. n. 326 del 27/09/2021.

Il progetto esecutivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del C.d.R. "Amministrazione e Contabilità" n. 6125 del 08.11.2021

Determinazione a contrarre del C.d.R. "Amministrazione e Contabilità" n. 6125 del 08.11.2021

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Luogo di esecuzione lavori è il Comune della Spezia.

CPV 45233141-9

CUI L00211160114201900050

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per garantire la funzionalità degli interventi su tutto il patrimonio stradale comunale si ritiene necessario non suddividere in lotti l'accordo quadro in oggetto.

Finanziamento: Cassa DDPP e mezzi di bilancio.

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Comune della Spezia – C.d.R. Centrale Unica Acquisti C.U.A.C. – Piazza Europa, 1 - La Spezia Tel. 0187 727297 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it; indirizzo internet: www.comune.sp.it

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici è il Dott. Geol. Ivan Vujica, Tel. 0187/727214; e-mail: ivan.vujica@comune.sp.it

Il Comune della Spezia mette a disposizione tutti i documenti di gara, sul proprio sito internet istituzionale www.comune.sp.it

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Schema di Accordo Quadro;
- Progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: Capitolato speciale d'appalto; Relazione tecnica; Elenco strade; Elenco prezzi unitari; Elenco prezzi oneri della sicurezza generali; Elenco prezzi oneri della sicurezza Covid-19
- Protocollo legalità.

La presente procedura verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 40 e 58 del D.lgs 50/2016.

Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, previa registrazione, utilizzare la piattaforma digitale per le gare telematiche accessibile all'indirizzo: <https://laspezia.acquistitelematici.it> Tramite tale piattaforma telematica si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

2.1 - CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e formulare quesiti inerenti la presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati in lingua italiana, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante" presente in Dettagli della gara.

Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei "Dettagli della gara".

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato Dettagli nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito presentato può essere anonimizzato e tradotto in faq visibile - sempre nella tendina a sinistra - da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

Non sono ammessi quesiti e chiarimenti telefonici.

N.B.: I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara a cui partecipano sulla piattaforma digitale, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate alla documentazione di gara, anche successivamente alla sua pubblicazione. In tali casi, sarà presente una comunicazione in Dettagli del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione gara oltre che sul sito web del Comune.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate utilizzando il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatario/i, visionabili in "*Messaggi ricevuti*" dell'"*Area Comunicazioni*" ovvero in Cruscotto "*Ultimi messaggi ricevuti non letti*". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del/i concorrente/i.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3 SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio l'effettuazione di sopralluogo.

ART. 3 - DURATA

L'Accordo quadro ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso, prorogabile di sei mesi sussistendone i requisiti di legge (proroga tecnica nelle more della nuova procedura di gara).

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, secondo quanto meglio specificato nell'art. 1.1.3 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 – IMPORTO E CATEGORIA

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro di durata triennale (2021- 2023) è pari ad Euro **2.466.300,00** ed è così composto:

a) Lavori da appaltare (base d'asta) Euro 2.326.000,00

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 116.300,00 pertanto il totale complessivo degli eventuali contratti applicativi di lavori (a+b) risulta pari ad Euro **2.442.300,00** oltre IVA.

c) È riconosciuto all'aggiudicatario un importo fisso triennale (non ribassabile) per i servizi relativi all'attivazione del numero verde di importo pari ad Euro **24.000,00** oltre IVA (cfr. art. 1.1.4. lett. c del capitolato speciale d'appalto).

L'importo della manodopera è stato quantificato in Euro 854.805,00=

Stima incidenza della manodopera: 35%.

Si precisa che l'incidenza della manodopera deve essere intesa in senso lato, in quanto il valore reale dovrà essere individuato singolarmente all'interno di ogni contratto applicativo di lavori.

Il contratto è stipulato "a misura" come definita all'art. 3 comma 1 lettera eeeee del Codice.

Trattandosi di Accordo Quadro il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, quale ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l'importo di Euro **2.326.000,00** oltre oneri di sicurezza, servizio numero verde ed IVA a norma di legge rappresenta "l'importo massimo spendibile" nel periodo di durata triennale dell'Accordo Quadro da parte dell'Ente Aggiudicatario attraverso i successivi contratti applicativi che invero saranno remunerati con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara.

L'Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione Comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/06/2011).

Si fa presente che, da un punto di vista contabile, non essendoci una predeterminazione vincolante delle entità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'esito della gara non produrrà, in ragione del ribasso proposto, un impegno di spesa ridotto rispetto all'importo dell'Accordo Quadro (da qualificarsi come importo contrattuale con valenza presuntiva).

Pertanto l'entità del ribasso determinerà il maggiore o minore numero di interventi realizzabili, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, nell'ambito del tetto di spesa fissato con l'importo medesimo, che risulterà l'importo di riferimento anche per la determinazione della cauzione definitiva.

Si evidenzia che, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione Comunale avesse le disponibilità finanziarie, potrà procedere ad un aumento dell'importo totale dell'Accordo Quadro fino ad un massimo del 15% dell'importo complessivo degli eventuali appalti applicativi di lavori (€ 2.442.300,00 oltre IVA) da affidare nell'arco di validità del presente Accordo Quadro.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, ricade **nella categoria prevalente OG3 classifica III-bis**.

Si rimanda per ogni altra precisazione a tutto quanto indicato e contenuto nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), e gli operatori con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45 comma 2 del Codice lettera d) e), f) g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, **in possesso dei requisiti e delle condizioni come previsti nel presente Disciplinare.**

È consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi degli art. 48 del D.Lgs 50/2016; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il RTI o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, (con la dichiarazione conforme al modello DGUE) in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, (individuale o associata) alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, una impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo per le ragioni indicate nell'art. 48 comma 7-bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tal sede, la mancanza del requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determ. ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso, **a pena di esclusione dalla gara**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, Iscrizione nel Registro della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività inerente il presente appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paesi dell'UE è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

N.B: Requisiti di idoneità professionale

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016 o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto e dichiarato dal consorzio concorrente e dalle imprese designate.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, **a pena di esclusione**, attestazione di qualificazione S.O.A. in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.

L'attestazione del possesso della capacità economica finanziaria e tecnico-professionale deve essere fornita mediante dichiarazione resa conformemente al DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'allegato 2, fornendo tutte le indicazioni in esso richieste.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, d.P.R. 207/2010.

La classifica di importo richiesta per la qualificazione è stata valutata dall'Amministrazione (con riferimento alla categoria OG3, che ammonta complessivamente a **2.442.300,00** - totale lavori complessivamente riconducibili all'accordo quadro compresi oneri per la sicurezza), in considerazione della particolare tipologia dei contratti applicativi per i quali non è certo né l'ammontare complessivo né quello dei singoli importi dei contratti applicativi che si affideranno avale dell'Accordo Quadro.

Sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica i singoli contratti applicativi non potranno eccedere l'importo di 500.000 euro, salvo diverse esigenze dell'Amministrazione al momento non prevedibili.

In considerazione di ciò la qualificazione dell'impresa deve essere adeguata alla esecuzione dei lavori che saranno oggetto dei successivi contratti applicativi; allo scopo di temperare l'esigenza di poter affidare più contratti applicativi anche contemporaneamente con quella di adeguatezza e proporzionalità dei requisiti di qualificazione per una più estesa partecipazione dei concorrenti, si richiede:

**CATEGORIA OG3 CLASSIFICA III-BIS FINO A EURO 1.500.000,00 OLTRE L'INCREMENTO CONVENZIONALE
PREMIANTE DI UN QUINTO.**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la esecuzione dei lavori (attestazione o qualificazione S.O.A.) devono essere posseduti da ciascun soggetto del raggruppamento secondo la seguente ripartizione: la mandataria dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 40% del totale richiesto (quindi 40% di 1.800.000 euro = 720.000,00 euro) e le mandanti dovranno possedere i requisiti nella misura minima del 10% del totale richiesto (quindi 10% di 1.800.000 euro = 180.000 euro).

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del

DPR 207/2010 e s.m.i. se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Al fine della sottoscrizione della istanza di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti.

Per quanto non espressamente qui indicato si richiama, ad ogni effetto, il contenuto dei modelli allegati e redatti dall'Amministrazione e che dovranno essere compilati dai concorrenti.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altrisoggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai fini della partecipazione alla gara è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute.

A tal fine, l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria devono produrre nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" la sottoelencata documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente/ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti conforme al DGUE;

c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e il Comune della Spezia a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

e) **contratto di avvalimento in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte per tutta la durata del contratto secondo quanto indicato nell'Allegato n. 4. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In caso di avvalimento il requisito richiesto OG3 CLASSIFICA III-bis potrà essere soddisfatto anche sommando gli importi di classifica della categoria OG3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto

di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 1 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione (cfr All.4). Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

NOTA BENE:

1: per ogni dichiarazione/istanza di cui ai precedenti punti che sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è necessario che il sottoscrittore sia investito degli specifici poteri (allegare procura).

2: L'IMPRESA AUSILIATA/CONCORRENTE DOVRÀ COMPILARE IL DGUE ALL.N.2, L'ALLEGATO 2bis ed il MODELLO ALL.N. 4

L'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA DOVRÀ COMPILARE IL DGUE ALL. N. 2, sez. A e B parte seconda, parte terza, parte sesta, L'ALLEGATO 2bis ed IL MODELLO ALL. N.5

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://laspezia.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - Ultime Gare Pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare, in Dettagli, "Avvia la procedura di partecipazione".

A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione costituente l'offerta tecnica e la documentazione costituente l'offerta economica come descritto nel presente disciplinare.

Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile cliccare sul pulsante "Trasmetti e Conferma domanda di partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce "In che forma desidera partecipare?" selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI): il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'Azienda corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle Istruzioni per la partecipazione alla procedura di gara telematica, allegata alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

➤ sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

➤ in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

➤ devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto Ultimi Messaggi Ricevuti Non Letti, ovvero in Area Comunicazioni, visionabile nella tendina a sinistra.

Per quanto riguarda le richieste di integrazione documentale, sarà necessario rispondere entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante, posizionandosi nuovamente nella procedura e cliccando su "Dettagli". Sarà poi possibile cliccare sulla voce presente nel menù di sinistra "Richieste di Integrazione". Per avviare la procedura di integrazione, sarà necessario cliccare sulla voce "Dettagli" presente sulla destra. In questa fase saranno elencati i documenti che il partecipante dovrà fornire alla Stazione Appaltante per integrare la documentazione. Se presente un facsimile, sarà possibile scaricarlo cliccando sulla voce corrispondente. Cliccando su Allega sarà possibile caricare nel sistema i documenti richiesti.

Per quanto riguarda ulteriori comunicazioni verso la piattaforma telematica, basterà cliccare dall'Area Comunicazioni su Rispondi al messaggio.

8.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta (**Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica ed Offerta Economica**) deve essere caricata nella piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nei manuali-guide per l'utilizzo della piattaforma medesima e disponibili nella stessa.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. È buona norma e diligenza professionale del concorrente connettersi alla piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in maniera da inserire i dati ed inviare correttamente i documenti e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma. Si raccomanda di controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità dopo il loro caricamento prima dell'effettivo invio. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima attenzione nella sezione pertinente e di non indicare dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

**L'offerta deve essere collocata nella piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle
ORE 23:59 DEL GIORNO 10 GENNAIO 2022**

È ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara. Qualora alla scadenza della gara, risultino presente sulla piattaforma più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori devono prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica in formato pdf di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma telematica.

L'Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo altrove che nella documentazione costituente l'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "Documentazione amministrativa" deve essere caricata in formato pdf sottoscritto digitalmente, la seguente documentazione:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1)

L'istanza di partecipazione, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 predisposto dal Comune della Spezia, caricata nella piattaforma in formato pdf, sottoscritta digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi

dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'istanza può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente e, in tal caso, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo da compilarsi secondo le seguenti linee guida - Allegato n. 2)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ex art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, consiste in una autodichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, indicati agli artt. 7.1, 7.2, 7.3 del presente disciplinare, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e resa dal legale rappresentante dell'impresa e/o consorzio o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 ("Linee guida per la compilazione del di formulario di Documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016") e relativo allegato.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere caricato in formato PDF nell'apposito campo obbligatorio e sottoscritto digitalmente.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico; potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto al quale è richiesta la compilazione.

E' facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In ogni caso devono essere rese le dichiarazioni e le informazioni indicate nel suddetto modulo che, a tale fine, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il concorrente compila il DGUE (allegato n. 2) di cui allo schema allegato al Dm del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.

DOVRANNO ESSERE COMPILATE LE SEGUENTI PARTI:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

N.B.: L'operatore economico in possesso di SOA dovrà compilare specifica dichiarazione presente nella predetta sezione. (Cfr art. 9.F)

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati.

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti; il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del Codice e dichiarare per conto degli stessi che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti ("Avvalimento")

Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati (impresa ausiliata ed impresa ausiliaria). In caso di affidamento (i.e. "Avvalimento") dovrà essere prodotto in allegato il contratto di

avvalimento, vedi art. 7 del presente disciplinare.
Dovrà essere allegato il PASSOE dell'ausiliaria.

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Art. 105 del Codice - subappalto)

Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. (Cfr art. 9.G)

Parte III: Motivi di esclusione

A) Motivi legati a condanne penali

Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali

Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore:

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità: come indicato al punto 6.2 del presente disciplinare.

Parte VI: Dichiarazioni finali

N.B.:Qualora determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello allegato 2-bis)

Le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente e sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ciascun concorrente:

1) **dichiara** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2) **dichiara** il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lettere a) b) c) c-bis, c-ter, c-quater, d) e) f) f-bis e f-ter

3) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso il capitolato speciale;

4) **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2013 reperibile nel sito internet del Comune della Spezia al link "Statuto e Regolamenti" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5) **dichiara** di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

6) **dichiara** di impegnarsi a provvedere entro 30 giorni dalla stipula del contratto di Accordo Quadro, ad avere la disponibilità di una sede operativa avente le seguenti caratteristiche:

- distanza massima 30 km dal Palazzo Civico sito in Piazza Europa, 1 La Spezia (la distanza si intende misurata sulla sede stradale);

- 1.000 mq di superficie minima scoperta;

- 300 mq di superficie minima coperta.

- 100 mq di uffici, spogliatoi e servizi.

Si rinvia all'art. 2.10.11 del Capitolato "Requisito di esecuzione: sede operativa del concorrente".

Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1,2 e 5 lettera L del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice.

D) GARANZIA PROVVISORIA

In conformità all'art. 93, del D.Lgs 50/2016, pena l'esclusione, i concorrenti dovranno allegare sulla piattaforma gare telematiche, una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad Euro **49.326,00** (quarantanovemilatrecentoventisei) salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Secondo quanto previsto dall'art. 2.2.1 del Capitolato Speciale d'appalto, la cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l'accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l'accordo quadro. Per l'aggiudicatario invece sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell'assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà l'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all'aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti.

L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto, a cura dell'aggiudicatario, di un terzo dell'importo al termine di ogni anno di vigenza del presente accordo quadro.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltante;
- b) fermo restando il limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Unicredit, intestato a Comune della Spezia - codice IBAN: IT8200200810700000103787330. In tal caso si prega di indicare, oltre alla causale del versamento, il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune della Spezia dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema-tipo approvato dal Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10.04.2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte;
- 5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune della Spezia;

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, "Garanzia definitiva" di cui all'art. 103 in favore del Comune della Spezia valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamento temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà obbligatoriamente allegare, oltre alla quietanza del pagamento, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà altresì contenere le clausole di cui ai succitati punti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici,

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti necessari allegando la certificazione richiesta.

In caso di partecipazione in forma associate la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f), g) del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 97 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice da parte del Consorzio e/o delle

consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Il Comune della Spezia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

E) DOCUMENTO "PASS-OE" RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS (si richiede di caricare il Pass-OE in formato PDF)

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito campo il documento denominato "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite l'Avcpass.

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) da ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio medesimo (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

Limitatamente al documento PASS-OE, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, il Comune della Spezia provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

F) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)

Si richiede la scansione in formato pdf sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dell'attestazione di qualificazione (SOA), rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere, categoria OG3 CLASSIFICA III BIS fino a 1.500.000,00 con incremento convenzionale premiante di un quinto, ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni, ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000, sottoscritte dai legali

rappresentanti.

G) SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTI

Il concorrente indica nell'offerta le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per le quali intende ricorrere al subappalto nei limiti sotto indicati; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'Art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 108/2021) con particolare riferimento al comma 1, lettera b), punto 1) il subappalto è consentito nel limite massimo del 50% dell'importo della categoria OG3 unica categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

H) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

CONTRIBUTO GARE - ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo e secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

ART. 10 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L' **Offerta tecnica** , redatta in lingua italiana, deve essere caricata nell'apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica in formato PDF e deve contenere una relazione tecnico-metodologica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore; in caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari non ancora costituiti o aggregazioni d'impresе aderenti al contratto di rete, o GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall'impresa capogruppo/organo comune, da tutte le imprese raggruppate.

Quanto esposto nell'offerta tecnica sarà vincolante per l'impresa aggiudicataria.

Per formulare l'offerta tecnica il soggetto concorrente dovrà redigere una relazione esplicativa, in lingua italiana, preferibilmente con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola composta da non più di 50 facciate formato A4 oltre indici ed allegati. È preferibile che la relazione sia divisa in capitoli e sub-capitoli, in analogia con i criteri e sub-criteri di valutazione.

La valutazione dell'offerta tecnica terrà conto della completezza, qualità e funzionalità delle attività di supporto proposte riguardo alle diverse attività richieste; contestualmente, sarà considerata l'efficacia dell'articolazione di quanto proposto, in relazione alle lavorazioni da eseguire.

In fase di valutazione delle offerte saranno tenute in particolare considerazione le dichiarazioni dei concorrenti corredate da attestazione della effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali.

In particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento del conglomerato bituminoso a caldo dovrà essere fornita ogni garanzia circa la rispondenza alle normative tecniche di settore relative alla procedura di confezionamento, trasporto e posa del materiale, con indicazione del sito di confezionamento previsto, tempi di trasporto previsti e sosta del materiale su autocarro prima della stesa.

A nessun concorrente verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per la sua redazione. L'offerta rimarrà di proprietà della stazione appaltante

La relazione metodologica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi che consentano deroghe al diritto di accesso.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione da cui possa ricavarsi l'entità dell'offerta economica.

Si raccomanda di attenersi, nella composizione dell'elaborato, alle modalità indicate dalla stazione appaltante, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra tutti i concorrenti.

ART. 11 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere caricata nell'apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica, in formato PDF firmata digitalmente a pena di esclusione dalla gara, redatta in lingua italiana, conformemente al modello Allegato n. 6

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 3; nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 3, gli ulteriori decimali indicati verranno troncati e non considerati senza possibilità di arrotondamento.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare:

a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione dei lavori, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/08;

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

c) di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica;

N. B.: Nell'offerta economica non devono essere inseriti i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza in ragione della peculiare configurazione dell'istituto Accordo quadro, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione di tali costi, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei servizi che dovranno essere eseguiti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016.

Verrà esclusa l'offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, condizionata, in aumento o con ribasso pari a Euro 0,00.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta secondo le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione.

ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica Caratteristiche generali e modalità di organizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria	90
Offerta economica Prezzo offerto	10
TOTALE	100

L'attribuzione dei punteggi totali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$P(i) = \sum n [V_{ij} * W_j]$$

dove:

- P(i) = punteggio dell'offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1;
- W_j = ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel presente disciplinare di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.
- Σ = sommatoria.

12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio per l'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi (con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Criterio	Subcriterio	Tipo criterio	Descrizione	Punteggio subcriterio	Punteggio criterio
1	Organizzazione, esperienza risorse strumentali, umane e tecnologiche				20
	1	D	Organizzazione ed esperienza nella gestione di un accordo quadro di manutenzione stradale (categoria prevalente SOA – OG3). L'offerente dovrà documentare e dimostrare l'efficacia e l'efficienza della struttura organizzativa, oltre alla trasparenza nel riconoscimento dei compiti in forma di organigramma con mansioni. L'offerente dovrà, altresì, dimostrare l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione disponibile, in termini di mezzi d'opera, attrezzature e controlli da destinare all'esecuzione dei lavori di cui al p.to 3) della relazione tecnica esecutiva dell'Accordo Quadro. Dovranno pertanto elencati i mezzi e le attrezzature da destinare all'espletamento di tali attività. Verranno valutate le proposte di implementazione ed organizzazione per le emergenze occasionali (condizioni meteorologiche avverse, straordinarie, gelate, ecc.). L'offerente dovrà elencare gli interventi svolti nel corso degli ultimi 10 anni relativi ad interventi di manutenzione straordinaria		

			nell'ambito di uno o più accordi quadro di manutenzioni stradali specificando gli importi e la quota di partecipazione.		
2	Gestione contratti applicativi e modalità operative				30
	2.1	D	Sub-criterio 2.1) Contratti "a chiamata" L'offerente dovrà illustrare le fasi gestionali dei contratti applicativi "a chiamata" specificando le modalità operative degli interventi e le attrezzature che intenderà adottare a seguito di segnalazione tramite numero fornito ai cittadini e le modalità di attivazione ed operatività in caso di allerta meteo idrogeologica (art.1.2.3, c. 4, lett. a, del Capitolato speciale d'appalto).	15	
	2.2	D	Sub-criterio 2.2) Contratti "programmati" L'offerente dovrà illustrare le modalità gestionali dei contratti applicativi "programmati" (art. 1.2.3, c. 4, lett. b, del Capitolato speciale d'appalto) specificando le modalità operative degli interventi e le attrezzature che intenderà adottare, in funzione dei lavori di cui al p.to 3) della relazione tecnica esecutiva dell'Accordo Quadro. Inoltre, in base all'organigramma dell'impresa, dovrà essere dimostrata la capacità di garantire, se del caso, la contemporaneità sul territorio di n. 8 cantieri (art. 1.2.3, c. 2, del Capitolato speciale d'appalto).	15	
3	Proposte migliorative per l'utilizzo di materiali e tecniche innovative per la manutenzione stradale				15
	3	D	L'offerente dovrà illustrare possibili proposte migliorative per l'utilizzo dei materiali che garantiscono prestazioni di maggior efficienza e durabilità nella manutenzione stradale mantenendo il prezzo previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso d'asta. Dovrà altresì illustrare le proposte migliorative per l'utilizzo di tecniche finalizzate alla minimizzazione dell'impatto sulla circolazione mediante modalità esecutive utili al fine di ottenere minore impatto sul traffico veicolare (viabilità e sosta, informazioni alla cittadinanza preventive all'inizio dei lavori).		
4	Modalità di tracciabilità degli interventi di manutenzione sulla rete acque bianche				5
	4	D	Oltre a quanto previsto all'art.1.2.3 comma 4 lettera c) circa l'utilizzo del software di proprietà del Comune della Spezia per la registrazione ed l'elaborazione degli interventi di manutenzione, l'offerente dovrà illustrare le modalità di tracciabilità delle attività svolte nella manutenzione della rete acque bianche su software OPEN con possibilità di estrapolare aggregati e/o report compatibili con qualsiasi tipo di formato elettronico. I dati forniti dovranno garantire integrazione ed interscambiabilità con i sistemi in uso presso l'Amministrazione appaltante.		
5	Criteri Ambientali Minimi CAM				5
	5	D	L'offerente dovrà illustrare come intende garantire il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) con particolare riferimento alla qualità dei materiali utilizzati ed al loro ciclo di vita.		
6	Sede di approvvigionamento del conglomerato bituminoso				15
	6	Q	L'offerente dovrà indicare l'ubicazione della sede/i di approvvigionamento del conglomerato bituminoso. A tal proposito dovrà allegare una dichiarazione con indirizzo della sede e distanza		

		in km della/e sede/i dal municipio del Comune della Spezia (la distanza deve essere misurata in base al percorso stradale dalla sede/i di approvvigionamento indicata al municipio del Comune della Spezia). Saranno prese in considerazioni le sedi di approvvigionamento per le quali verrà allegata una dichiarazione di effettiva disponibilità della sede, per tutta la durata del presente accordo quadro, a firma legale rappresentante della sede stessa.		
TOTALE				90

La descrizione relativa ad ognuno dei sopra citati criteri/subcriteri deve essere sviluppata dai concorrenti nella relazione esplicativa di cui sopra.

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è il confronto a coppie, tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:

- preferenza massima = 6
- preferenza grande = 5
- preferenza media = 4
- preferenza piccola = 3
- preferenza minima = 2
- parità = 1

L'attribuzione dei punteggi avviene sulla base di una scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e di una matrice triangolare. Viene costruita una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso, ad esempio, in cui i concorrenti siano tre la matrice sarà composta da due righe e due colonne.

Una volta terminati i "confronti a coppie", **per ogni criterio/subcriterio di valutazione qualitativo** (indicato nella suindicata tabella) ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

I coefficienti relativi al elemento Quantitativo di cui al criterio 6 saranno attribuiti come segue:

D= Distanza tra sede di approvvigionamento conglomerato bituminoso e municipio del Comune della spezia	Coefficiente
Se $D \leq 10$ km	1
Se $10\text{km} < D < \text{distanza} < 30\text{km}$	0,5
Se $D \geq 30$ km	0,1

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti che non abbiano riportato nella offerta tecnica un punteggio di almeno 54 punti su 90

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;
- da 5 a 9 = unità superiore.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media

dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singolicommissari.

In tal caso, per ciascuno dei criteri di valutazione di natura qualitativa, si calcherà la media deicoefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione, sulla base delle valutazioni indicate nella griglia sotto-riportata:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Appena sufficiente	Insufficiente	Gravemente insufficiente
Valore preliminare assegnato	1,00	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,00

Per l'attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a seguiti di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari sub-criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sul singolo sub-criterio di natura qualitativa il punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la cd. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;
- da 5 a 9 = unità superiore.

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti che non abbiano riportato nella offerta tecnica un punteggio di almeno 54 punti su 90 prima della riparametrazione

12.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 10

Il punteggio per la parte di offerta relativa al prezzo è assegnato mediante l'attribuzione all'elemento economico di un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula bilineare**:

$$Pe = Ci * 10$$

$$Ci \text{ (per } Ai \leq A \text{ soglia)} = X * (Ai / A \text{ soglia})$$

$$Ci \text{ (per } Ai > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(Ai - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo (coefficiente Vai)

Ai = valore del ribasso del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

In ogni caso la Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio assegnato dall'offerta tecnica e dal punteggio assegnato dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - DALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma digitale delle gare telematiche, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla

piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

13.1 PRIMA SEDUTA PUBBLICA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 11 gennaio 2022 alle ore 10,00** presso l'ufficio del Dirigente del C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti (C.U.A.C.) Dott. Massimiliano Curletto, piano terzo Palazzo Civico, Piazza Europa, 1 – La Spezia.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica virtuale da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio di seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma e a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma ed a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Successivamente il seggio di gara procederà, operando attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche, procederà a:

- a) apertura della documentazione amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio (se del caso);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che la documentazione costituente le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, nel corso delle attività del seggio di gara, resterà conservata dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

13.2 APERTURA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Dopo l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, nella stessa seduta pubblica, o in una eventuale successiva seduta pubblica che potrà essere appositamente convocata, il seggio di gara provvede allo sblocco telematico dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma telematica dai concorrenti ammessi, ai soli fini della constatazione di quanto in esso contenuto in formato PDF sottoscritto obbligatoriamente in forma digitale.

13.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

L'attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi sarà svolta da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto precedentemente indicato.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li esclude dalle fasi successive della gara ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13.4 APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica appositamente convocata, renderà noto, tramite pubblicazione sulla medesima piattaforma digitale, il punteggio assegnato a ciascun concorrente per la propria offerta tecnica, procederà allo sblocco telematico dell'offerta economica caricata sulla piattaforma in formato PDF e sottoscritta digitalmente dei concorrenti ammessi che abbiano riportato almeno **54/90** e provvederà, quindi, alla lettura del ribasso percentuale unico offerto dichiarato dai concorrenti.

Nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice provvederà all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica ed alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato nel seguente art. 14.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà direttamente a stilare la graduatoria provvisoria ed a proporre l'aggiudicazione del concorrente risultato primo, mandando al RUP per le verifiche di legge.

L'aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante in favore del concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In ogni caso, qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l'aggiudicazione entro 30 giorni dall'espletamento della gara stessa, senza che i concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto.

La sede, il giorno e l'ora di tutte le sedute pubbliche saranno comunicati ai partecipanti mediante la piattaforma telematica o PEC con almeno due giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute

ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base

all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili procede ai sensi del seguente articolo 15.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante potrà escludere il concorrente nelle fattispecie ivi previste.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

I soggetti partecipanti, esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00, ai sensi dell'art. 84 comma 1 del Codice, provano il possesso del requisito richiesto di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice, mediante attestazione SOA o, in caso di esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00 attraverso i mezzi di prova previsti all'allegato XVII del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS, Il Comune della Spezia si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le prevalenti modalità.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale nella forma della scrittura privata autenticata dal Segretario dell'Ente.

La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti:

- a) **Costituzione della cauzione definitiva art. 103 d.lgs. 50/2016.** Si rimanda all'art. 2.1.1. del capitolato speciale d'appalto.
- b) **Deposito definitivo delle spese contrattuali** da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. Si evidenzia che tutte le spese del contratto relativo all'accordo quadro e dei successivi contratti applicativi sono a carico dell'aggiudicatario che espressamente le assume. In considerazione dell'indeterminatezza dell'accordo quadro al momento della sua stipula, i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario al Comune in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi ed in ragione degli importi dei contratti applicativi medesimi affidati, se superiori ad Euro 40.000,00, applicando l'aliquota di cui alla tabella D della legge 604/1962. Il contratto riguardante l'accordo quadro, posto che i servizi oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggetti ad IVA, è registrabile in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di euro 45,00.
- c) **Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative CAR, RCT e RCO.** Si rimanda all'art. 2.2.2. del capitolato speciale d'appalto.
- d) **Presentazione di altra documentazione** richiesta nell'invito a stipula (es: per i raggruppamenti la scrittura privata di costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico dell'impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune della Spezia.
- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell'aggiudicatario esso decadrà dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al Comune della Spezia al risarcimento del maggior danno subito dallo stesso, il quale disporrà la nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria di merito.
- Il Comune della Spezia, nei casi contemplati dall'art. 110 comma 1 del D.lgs 50/2016, procederà progressivamente all'interpello degli operatori economici utilmente classificati nella graduatoria della originaria procedura di gara con le modalità di cui al citato art. 110, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice ed art. 5 comma 2 del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge.
- Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla consegna d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del contratto applicativo.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le

seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle falsedichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non sono soggetti a regolarizzazione e, pertanto, comportano l'esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la nonintegrità del plico da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul suo contenuto e/o provenienza, l'apposizione di termini o condizioni dell'offerta, la presentazione di offerte alternative o incomplete.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 - Codice privacy D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in quanto compatibile. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e a cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l'Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, consolve@pec.it

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE 2016/679, la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto misto mediante gara europea; i dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare o meno la sussistenza delle cause ostative per un operatore economico alla partecipazione

alla procedura (come espresso all'art. 80 d.lgs. 50/2016) raccolti presso l'interessato o presso i soggetti terzi che li detengono ai sensi di legge sono trattati ed utilizzati per dar seguito all'offerta presentata dall'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per partecipare alla procedura di affidamento e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all'articolo 6, comma 1, punto e) del RGPD), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso (normativa sugli appalti) all'articolo 6, comma 1, punto c9.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto di conferimento comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art.53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

Saranno sottratti all'accesso i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA	
ALLEGATO 1 (obbligatorio)	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 2 (obbligatorio)	DGUE (Documento di gara unico europeo) da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 2-BIS (obbligatorio)	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 3 (se del caso)	DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER RTI da inserire, se del caso, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 4 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA - da inserire, se del caso, in formato pdf, sottoscritto digitalmente, nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 5 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA - da inserire, se del caso, in formato pdf, sottoscritto digitalmente, nella busta digitale documentazione amministrativa
ALLEGATO 6 (obbligatorio)	MODELLO OFFERTA ECONOMICA da inserire, in formato pdf sottoscritto digitalmente da inserire nella busta digitale offerta economica